

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 02/09/1997 n. 8399
legge 109/94 Articoli 19 - Codici 19.4

In tema di appalto di opere pubbliche, all'esito dell'intervento, tra Amministrazione concedente ed altro Ente pubblico concessionario, di un atto di conferimento di poteri nella forma della concessione c.d. traslativa, il concessionario si trova ad agire, quanto all'espletamento dei compiti affidatigli, in nome esclusivamente proprio (atteso l'indiscutibile rilevanza esterna del provvedimento concessorio), con la conseguenza che a detto Ente, e non anche all'Amministrazione concedente, va riconosciuta, rispetto alle eventuali pretese del privato cui siano stati appaltati, in tutto o in parte, i lavori, legittimazione passiva esclusiva sul piano tanto sostanziale quanto processuale, per effetto della diretta responsabilità che, a carico del concessionario, sorge, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni assunte e strumentalmente preordinate alla realizzazione delle opere oggetto della concessione (provvedimento del tutto legittimamente assimilabile, quoad effectum, all'istituto della delegazione amministrativa).